



CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA



Sede Comando - 33028 TOLMEZZO (UD) - Via C. Battisti, 1/b

Tel: 0433 038800 - Fax: 0433 038821 - e-mail: polizialocale@carnia.utifvg.it - pec: uti.carnia@certgov.fvg.it
web: www.carnia.utifvg.it

ORDINANZA n. 392/2020

OGGETTO: OVARO - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE SULLA STRADA VICINALE "LIARIIS - MONTE ZONCOLAN" NEL COMUNE DI OVARO (UD). CHIUSURA AL TRAFFICO NELLA STAGIONE INVERNALE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta in data 22 dicembre 2020 (prot. n. 0025885/2020) con la quale il Responsabile dell'Ufficio Comune per il Servizio Tecnico dei Comuni di Comeglians, Forni Avoltri e Ovaro, chiede l'interdizione al traffico veicolare e pedonale, durante il periodo invernale, sulla strada vicinale "Liariis - Monte Zoncolan" nel Comune di Ovaro (UD);

PREMESSO CHE le recenti abbondanti precipitazioni nevose nel territorio del Comune di Ovaro hanno reso il fondo stradale della viabilità di cui all'oggetto non percorribile in condizioni di sicurezza;

VERIFICATO che la stessa strada vicinale è situata ad alta quota e che nessun centro abitato né case sparse è interessato al traffico veicolare e che lo stesso, d'ora in avanti e fino alla stagione primaverile, risulta irrilevante;

CONSIDERATO che non è giustificato l'impegno per l'intervento di manutenzione invernale su detta viabilità soprattutto dal punto di vista delle priorità di manutenzione della viabilità ordinaria comunale, anche in relazione ai problemi che detta strada presenta dovuti alla quantità di neve caduta, agli accumuli della stessa sulla sede stradale causa vento e slavine e alle formazioni di ghiaccio sul piano viabile;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità e sicurezza, d'ora in avanti e fino a quando se ne ravvisi l'esigenza, disporre il divieto di circolazione dei veicoli e dei pedoni sulla strada vicinale "Liariis - Monte Zoncolan" nel Comune di Ovaro;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il provvedimento datato 1 luglio 2020, con il quale il Direttore Generale dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia ha prorogato al sottoscritto l'incarico di Titolare della Posizione Organizzativa dell'area di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, **con decorrenza immediata, l'istituzione del "divieto di transito", per ogni categoria di veicoli e per i pedoni, sulla strada vicinale "Liariis - Monte Zoncolan (abitato di Liariis - confine con il Comune di Sutrio)" nel Comune di Ovaro (UD), specificando che sul tratto di strada sopraccitato non viene eseguito lo sgombero neve.**

La riapertura al pubblico transito avverrà formalmente dopo la stagione invernale, non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e percorribilità.

Durante detto periodo sono autorizzati al transito i mezzi di soccorso in servizio di emergenza, i mezzi delle forze dell'ordine, i mezzi comunali e i mezzi d'opera, incaricati dal Comune di Ovaro, nell'eventuale assistenza al suddetto personale.

Sulle strade di accesso a detto tratto di strada è attualmente collocato il segnale "TRANSITABILITA'" (Figura II 330 Art. 135 Regolamento C.d.S.) per presegnalare lo stato temporaneo di transitabilità.

INCARICA

gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, di applicare e far rispettare i contenuti della presente ordinanza.

DISPONE

- che il **Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Ovaro (UD)** provveda, con proprio personale, per la posa e successiva manutenzione della necessaria segnaletica;
- che, nel contempo, venga temporaneamente sospeso ogni altro eventuale provvedimento riguardante la viabilità di che trattasi, non compatibile in tutto o in parte con il presente atto;
- **che la presente ordinanza, esecutiva all'atto del collocamento della prescritta segnaletica, conserverà la propria validità fino a revoca espressa;**
- che la stessa sia pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Ovaro e dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, nonché trasmessa ai seguenti destinatari:

- All'Ufficio Comune per il Servizio Tecnico dei Comuni di Comeglians, Forni Avoltri e Ovaro - comune.ovaro@certgov.fvg.it ;
- All'Ispettorato Forestale di Tolmezzo - ispettoratotolmezzo@certregione.fvg.it ;
- Alla Polizia di Stato di Tolmezzo - sezpolsrada.ud@pecps.poliziadistato.it ;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Comeglians - tud24088@pec.carabinieri.it ;
- Al Pronto Soccorso c/o Ospedale Civile di Tolmezzo - asufc@certsanita.fvg.it ;
- Alla Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES) - sores@arcs.sanita.fvg.it ;
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo - com.salaop.udine@cert.vigilfuoco.it ;
- Al Comune di Sutrio - comune.sutrio@certgov.it .

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 (sessanta) e di giorni 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL COMANDANTE

Commissario Superiore Alessandro TOMAT
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005